

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 ottobre 2020, n. 1037  
**Trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell'art. 1, comma 491 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.  
Autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga per n.22 lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa**

### Il Dirigente di Sezione

sulla base dell'istruttoria del Servizio Politiche attive per il lavoro:

- Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
- Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati approvati criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
- Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, comma 1, lett. f), punto 3), che ha introdotto il comma 11 bis all' art. 44 del D. Lgs. 148/2015 come di seguito riportato: *"in deroga all'art. 4, comma 1 e all'art. 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 134"*;
- Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che, modificando l'art. 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha riconosciuto, anche per l'anno 2017, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al massimo di 12 mesi, destinato alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa;
- Visto il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed in particolare, l'art. 44, c. 6-bis con il quale è stata ampliata la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di derogare agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 destinando l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro.
- Visto il D.L. 7 agosto 2012, n. 129 con il quale l'area di Taranto è stata riconosciuta area di crisi industriale complessa;
- Vista la DGR n. 2204 del 28/12/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale Integrato delle Politiche Attive del Lavoro, finanziato con le risorse di cui all'art. 44, comma 6 bis del D.Lgs 24 settembre 2016;
- Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1 di assegnazione delle risorse finanziarie per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015,

introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione Puglia sono stati assegnati € 25.000.000,00 per l'anno 2016:

- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.03.2017, n. 7;
- Visto il Decreto Ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 di assegnazione delle risorse finanziarie per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione Puglia sono stati assegnati € 19.124.363,17 per l'anno 2017:
- Visto l'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto che *“Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*.
- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13 avente ad oggetto *“Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”* che ha stabilito, tra l'altro, *“che prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l'elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, la Regione potrà procedere ad autorizzare i trattamenti di mobilità in deroga”*;
- Visto il Verbale dell'incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali avvenuto in data 14.07.2017 nel quale MLPS e INPS hanno precisato, relativamente ai destinatari della misura, che saranno beneficiari solo i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e, relativamente alla nozione di area di crisi industriale complessa, che dovrà farsi riferimento al sito su cui insiste l'azienda e non alla residenza del lavoratore;
- Vista la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto *“Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017 – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti”* con la quale vengono fornite le istruzioni contabili circa i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi complessa, precisando che in fase di erogazione del trattamento, le prestazioni devono essere pagate in sequenza temporale, oppure in caso di riprese di lavoro a tempo determinato, devono essere inserite correttamente le sospensioni;

- Visto il Messaggio INPS n. 13497 del 27.11.2017 con il quale è stato comunicato che è stato istituito, *“all’interno del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), nell’ambito della sezione ‘Mobilità in deroga’, una nuova funzionalità che permetterà alla Regione di accertare il requisito dei lavoratori per l’accesso alla mobilità in deroga di cui all’ art. 53 ter del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, riferito alla condizione se alla data del 1° gennaio 2017 era beneficiario di una mobilità ordinaria o in deroga.*
- Visto l’Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali del 01.12.2017;
- Vista la DGR n. 2220 del 21/12/2017 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 1° dicembre 2017 come risultanti dall’ *“Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della legge 21 giugno 2017, n. 96;*
- Vista la DD n. 185 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato l’Allegato tecnico finalizzato a definire le Modalità operative per la presentazione della domanda di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della legge 21 giugno 2017, n. 96;
- Visto il comma 139 della Legge 29 dicembre 2017, n. 205 che ha prorogato il trattamento della mobilità in deroga nell’anno 2018;
- Vista la Nota Ministeriale n. 190 del 09/01/2019 ad oggetto *“ Aree di crisi industriale complessa - Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Richiesta fabbisogno finanziario 2019”* con la quale, tra l’altro, è stata trasmessa la quantificazione delle complessive risorse finanziarie residue riguardanti gli stanziamenti e gli importi autorizzati ai sensi dell’art. 44, c. 11 bis del D.Lgs n. 148/2015 nella misura di € 25.907.472,96;
- Visto l’art. 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha prorogato il trattamento della mobilità in deroga nell’anno 2019;
- Vista la DGR n. 262 del 15/02/2019 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 17 gennaio 2019 come risultanti dall’ *“Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell’anno 2019 ai sensi dell’art. 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;*
- Vista la previsione indicata nella citata circolare INPS n. 159 nella quale è stato specificato che *“il pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga”;*
- Visto l’art. 1, comma 491 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 secondo il quale *“ Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni (.....)possono essere destinate, nell’anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;*
- Vista la DGR n. 198 del 25/02/2020 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 30 gennaio 2020 come risultanti dall’ *“Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell’anno 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 491 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160”*che destina per il 2020 € 4.000.000,00 a valere sulle risorse residue di cui ai decreti interministeriali n.1/2016 e n. 12/2017;
- Viste le domande presentate dai lavoratori interessati a beneficiare dell’indennità di mobilità in deroga ai sensi dell’art.1, comma 491 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 alla Regione Puglia per il tramite dei Centri per l’Impiego, attraverso il Sistema informativo SINTESI, nei termini previsti;
- Visto il file di template di nome *‘TemplateRegioniCF\_Mob\_53ter.csv’* preformattato, nel quale, come da indicazioni del suddetto Messaggio INPS n. 13497, sono stati indicati i codici fiscali dei lavoratori di cui al punto precedente, ai fini degli accertamenti di competenza;
- Vista l’elaborazione *“csv-elenchi mobilità area crisi complessa”* del 10/07/2020 (n.2212), del 24/09/2020 (n. 2225) e del 28/09/2020 (n.2226) dell’elenco dei lavoratori di cui al punto precedente, contenente gli esiti dei controlli eseguiti dall’INPS;
- Viste la nota prot. 67916 del 30/09/2020 con la quale, come da disposizioni contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27.06.2017, n. 13, è stato trasmesso l’elenco nominativo,

tra gli altri, dei lavoratori interessati al trattamento di cui trattasi e l'indicazione del costo dello stesso pari ad un complessivo importo massimo stimato di Euro 432.598,32, sulla base di un costo medio mensile di Euro 1638,63 ;

- Vista la nota di risposta del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali prot. n.40/ 14437 del 01/10/2020 (ns. prot. n. 67995 del 01/10/2020), con la quale, con riferimento alle risorse assegnate alla Regione Puglia per annualità 2016 e 2017 di cui ai decreti interministeriali n. 1 del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017, è stata comunicata la sostenibilità finanziaria del costo per il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga dei lavoratori interessati, pari a Euro € 432.598,32, come indicato nell'allegato A;
- Rilevato che, sulla base degli atti trasmessi, sussistono per i lavoratori indicati nell'Allegato A, parte integrante del provvedimento, i presupposti per beneficiare del trattamento di mobilità in deroga per il periodo indicato nel suddetto allegato;
- Ritenuto, in coerenza con le disposizioni della normativa vigente, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS, di autorizzare le istanze di mobilità in deroga presentate dai lavoratori di cui all'Allegato A e, successivamente, di trasmettere ai CPI, l'elenco dei lavoratori autorizzati, ai fini della presa in carico e della definizione delle misure di politica attiva a favore degli aventi diritto;

### **VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011**

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

#### **DETERMINA**

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di considerare ammissibili, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS, le istanze di mobilità in deroga presentate dai lavoratori di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di autorizzare l'Inps, dopo aver effettuato le proprie verifiche di competenza, all'erogazione del trattamento di mobilità in deroga nei termini previsti dalla vigente normativa nei confronti dei lavoratori di cui all'Allegato A;
4. di dare atto che il trattamento potrà essere erogato in favore di n.22 lavoratori per 12 mensilità;
5. di dare atto che il costo totale presunto per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, determinato su una spesa presunta media pari ad euro 1.638,63, ammonta a complessivi **€ 432.598,32;**
6. di dare atto che *"il pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un'apposita domanda on-line di mobilità in deroga"*(circolare ministeriale n.159/2017);
7. di dare atto che il trattamento di mobilità in deroga in questione è liquidato con le risorse di cui ai DD.II. n. 1 del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017 precedentemente riportati;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre riesame al Dirigente di

Sezione Promozione e Tutela del Lavoro entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP, che costituisce notifica agli interessati.

9. che il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo
- b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n°9 facciate, compreso l’allegato “A”, è adottato in originale.

**Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro**  
**Dott.ssa Luisa Anna FIORE**

N.	N. Protocollo	Data Protocollo SINTESI	Data cessazione precedente	Periodo concesso in		Durata trattamento	Costo trattamento in prosecuzione	
				Data inizio	Data fine			
1	387324	25/08/20	20/07/20	21/07/20	20/07/21	12	19.663,56 €	
2	346535	24/07/20	22/07/20	23/07/20	22/07/21	12	19.663,56 €	
3	346838	24/07/20	22/07/20	23/07/20	22/07/21	12	19.663,56 €	
4	352600	29/07/20	22/07/20	23/07/20	22/07/21	12	19.663,56 €	
5	350562	28/07/20	23/07/20	24/07/20	23/07/21	12	19.663,56 €	
6	317555	09/07/20	17/05/20	18/05/20	17/05/21	12	19.663,56 €	
7	314947	07/07/20	22/07/20	23/07/20	22/07/21	12	19.663,56 €	
8	315006	07/07/20	23/07/20	24/07/20	23/07/21	12	19.663,56 €	
9	382263	18/08/20	07/08/20	08/08/20	07/08/21	12	19.663,56 €	
10	351087	28/07/20	22/07/20	23/07/20	22/07/21	12	19.663,56 €	
11	346342	24/07/20	22/07/20	23/07/20	22/07/21	12	19.663,56 €	
12	336019	17/07/20	15/07/20	16/07/20	15/07/21	12	19.663,56 €	
13	376918	12/08/20	22/07/20	23/07/20	22/07/21	12	19.663,56 €	
14	314927	07/07/20	07/08/20	08/08/20	07/08/21	12	19.663,56 €	
15	352522	29/07/20	22/07/20	23/07/20	22/07/21	12	19.663,56 €	
16	320543	10/07/20	15/07/20	16/07/20	15/07/21	12	19.663,56 €	
17	350831	28/07/20	30/06/20	01/07/20	30/06/21	12	19.663,56 €	
18	372992	10/08/20	11/07/20	12/07/20	11/07/21	12	19.663,56 €	
19	386216	24/08/20	20/08/20	21/08/20	20/08/21	12	19.663,56 €	
20	388276	25/08/20	02/08/20	03/08/20	02/08/21	12	19.663,56 €	
21	315072	07/07/20	08/09/20	10/09/20	09/09/21	12	19.663,56 €	
22	223854	13/05/20	01/02/20	02/02/20	01/02/21	12	19.663,56 €	
<b>Totale costo</b>							<b>€</b>	<b>432.598,32</b>